

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pasquale	REALE	- Presidente -
Dott. Vincenzo	PROTO	- Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Rel. Consigliere -
Dott. Donato	PLENTEDA	- Consigliere -
Dott. Mario	ADAMO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V. V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE III 12, presso l'avvocato D'ANGELO M., rappresentato e difeso dall'avvocato PANTANO DANTE, giusta mandato a margine del ricorso;

ricorrente –

contro

DE P. V.;

intimata –

e sul 2 ricorso n 19366-98 proposto da:

DE P. V., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso l'avvocato GROLLINO F., rappresentata e difesa dall'avvocato SGANGA LEONARDO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

V. V., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;

intimati –

avverso la sentenza n. 15-98 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 16-06-98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-06-2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 1.2.1993 De P. V. chiedeva al Tribunale di Vibo Valentia che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con V. V., da cui era già giudizialmente separata, e che venisse confermato l'affidamento a lei dei figli minori nonché elevato a L 800.000 l'assegno mensile a carico del V., con la condanna altresì del medesimo al

versamento della somma di L 50.000.000, pari alla metà dell'importo del conto corrente cointestato, da costui prelevato poco prima dell'inizio del procedimento di separazione giudiziale.

Si costituiva il V. il quale, premettendo che la Di P. si era sempre rifiutata di far vedere i figli nei tempi consentiti nei provvedimenti adottati in sede di separazione a lei addebitata e che egli aveva promosso un giudizio per il disconoscimento della paternità nei confronti del primogenito S., non si opponeva alla domanda principale, ma chiedeva la riduzione dell'assegno a L 250.000, atteso che uno solo dei minori (S.), per il quale avanzava richiesta di affidamento, era suo figlio e contestava l'obbligo di restituzione della somma di L 50.000.000, sostenendo che era frutto dei guadagni conseguiti con la propria attività di macellaio ed utilizzati per far fronte a debiti di lavoro.

Con sentenza del 12.5.1997 il Tribunale affidava il figlio S. alla madre, prevedendo tempi e modalità per consentire al padre di tenerlo con sè, eventualmente con il fratello S. di cui era stata disconosciuta la paternità del V., determinava l'assegno per il solo figlio S. in L 350.000 mensili, con l'aggravio del 50% delle spese mediche, scolastiche e quant'altro necessario, ed ordinava la restituzione della somma di L 50.000.000 alla De P., con l'obbligo di deposito in un libretto postale cointestato a lei ed al figlio S..

Proponeva impugnazione il V. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva anche la De P., la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 28.4-16.6.1998 dichiarava compreso nell'assegno di mantenimento il contributo per le spese mediche e scolastiche, disponeva che il libretto su cui depositare la somma di L 50.000.000 fosse intestato alla sola De P. e confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Riteneva in primo luogo la Corte di merito la congruità dell'assegno mensile nella misura di L 350.000 in considerazione dei redditi del V., quali erano risultati dalle dichiarazioni prodotte, osservando però che in detto assegno dovessero considerarsi comprese anche le spese mediche e scolastiche le quali costituiscono parte delle esigenze del figlio per cui è prevista appunto la corresponsione dell'assegno.

Relativamente all'obbligo di versamento dello importo di L 50.000.000, rilevava la Corte d'Appello che esso faceva parte della maggior somma di L 100.000.000 depositata in un conto corrente bancario cointestato ad entrambi i coniugi in regime di comunione legale e costituente, in quanto tale, oggetto di comunione "de residuo" ai sensi dell'art. 177 lett. c) C.C.. Osservava al riguardo che, se è vero che al momento della separazione personale la somma di denaro era stata prelevata da circa tre anni dal V. e che il prelievo può essere considerato eseguito con il consenso della De P., attesa l'autorizzazione ad operare sul conto a firma disgiunta, è anche vero che allo scioglimento della comunione i coniugi che abbiano prelevato delle somme dal patrimonio comune devono ristabilire ai sensi dell'art. 192 C.C. i valori mediante reciproci rimborsi e restituzioni qualora non siano state utilizzate per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 C.C..

Precisava quindi che, non avendo il V. dimostrato di aver utilizzato tale somma per adempiere dette obbligazioni, ma avendo anzi dichiarato di averla destinata al pagamento dei debiti relativi alla propria attività di macellaio, la comunione "de residuo" doveva essere reintegrata nella sua consistenza, quale risultava al momento del prelievo, con la conseguenza che metà della somma doveva essere restituita alla De P..

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione V. V., deducendo due motivi di censura.

Resiste con controricorso De P. V. che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

All'udienza del 24.1.2000 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, titolare di un autonomo potere di impugnazione in ordine alla statuizione relativa agli aspetti patrimoniale riguardanti il minore, integrazione cui la parte provvedeva nei termini.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale V. V. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 177 Lett. c) e d), 178 e 192 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C..

Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che il conto corrente, anche se cointestato, veniva utilizzato per la gestione della propria impresa di macelleria operante anche prima del matrimonio e che pertanto la somma in esso depositata non poteva qualificarsi come comunione "de residuo", specie se si tenga conto che era stata in effetti impiegata per saldare i debiti di gestione e per acquistare nuovo bestiame. Sostiene altresì che la Corte d'Appello non ha tenuto conto che la De P. avrebbe dovuto provare che i versamenti sul conto cointestato costituissero proventi eccedenti i bisogni della famiglia (circostanza questa peraltro da escludere in considerazione dei modesti redditi accertati nei suoi confronti) nè ha adeguatamente valutato che, non avendo la De P. contribuito alla gestione dell'azienda, non aveva titolo per rivendicare la comunione "de residuo" e che comunque al momento dello scioglimento della comunione non residuavano ricavi perché da mesi utilizzati per gli acquisti necessari all'attività da lui esercitata.

La censura è infondata.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza (Cass. 8865-96) costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) C.C. non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percepibili, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione.

Alla luce di tale principio, espressamente richiamato dall'impugnata sentenza, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'importo di L 100.000.000, prelevato dal ricorrente prima della separazione e per il quale non è stata fornita dal medesimo alcuna prova sotto l'indicato profilo, doveva considerarsi facente parte della comunione, con la conseguenza che la metà doveva essere restituita all'altro coniuge.

Peraltro nell'ipotesi in esame, essendo cointestato ad entrambi i coniugi il libretto di risparmio da cui è stato prelevato detto importo, ricorre un ulteriore motivo per disattendere la dedotta censura.

Dovendosi ritenere infatti, in considerazione di tale cointestazione, che la somma di L 100.000.000 costituiva "patrimonio comune", legittimamente è stato richiamato anche l'art. 192 comma 1 C.C. che impone l'obbligo della restituzione allorché manchi la prova che l'importo prelevato sia stato destinato per far fronte alle obbligazioni di cui all'art. 186 C.C., gravanti sui beni della comunione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello non abbia condannato la controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La censura è inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la regolamentazione delle spese del giudizio, con l'unico limite consistente nell'impossibilità di porre le spese integralmente a carico della parte totalmente vittoriosa, ed essendo stata peraltro la compensazione giustificata dal parziale accoglimento delle rispettive richieste.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale De P. V. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 148 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia ommesso di motivare o comunque abbia contraddittoriamente motivato nel considerare comprese anche le spese mediche e scolastiche nell'assegno di L 350.000 a carico del V., sostenendo che conseguentemente doveva ritenersi più adeguato l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di L 500.000..

La censura è infondata, risolvendosi sostanzialmente in una valutazione di merito che la ricorrente tenta di accreditare in sostituzione di quella operata dalla Corte d'Appello la quale, sulla base delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, ha determinato l'assegno di mantenimento per il figlio minore in misura superiore a quello in precedenza liquidato in sede di separazione ed ha ritenuto

tale importo comprensivo delle eventuali spese mediche e di quelle scolastiche alle quali l'assegno è anche finalizzato.

La motivazione appare del resto congrua, mentre la ricorrente, da parte sua, non pone in evidenza alcuna deficienza nel criterio logico seguito dal giudice nè alcuna contraddizione, ma solo, come è stato già sottolineato, una diversa valutazione della situazione esaminata.

La soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa totalmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 26.6.2000